

Giudizio negativo sulla proposta di variante sostanziale dell'AIA relativa ad una discarica per rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 3 settembre 2025, n. 400 - Perpetuini, pres. f.f.; Perilli, est. - Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba Fino (avv.ti Passeri Mencucci e Caroli) c. Regione Abruzzo (avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo in merito alla proposta per ottenere una variante sostanziale dell'AIA relativa ad una discarica per rifiuti speciali non pericolosi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba Fino (d'ora in avanti solo il Consorzio) è un consorzio tra comuni istituito per la gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata nel Comune di Atri, località Santa Lucia (d'ora in avanti solo la discarica), il cui esercizio è stato autorizzato dalla Regione Abruzzo con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 81/120 del 6 febbraio 2009.

In data 26 marzo 2019 il Consorzio ha avviato il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione del terzo invaso della discarica, con aumento di volumetria di circa 360.000 metri cubi e conseguente variante sostanziale dell'impianto esistente.

Con il giudizio n. 3093 del 30 settembre 2019 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR-VIA) ha espresso un parere di preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Consorzio, dal momento che l'intervento di ampliamento della discarica si porrebbe in contrasto con i criteri localizzativi individuati nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018.

In particolare, la realizzazione del progetto di ampliamento della discarica è stata ritenuta incompatibile con la parziale sottoposizione delle aree interessate a vincolo idrogeologico, con il rischio idrogeologico che le caratterizza, con la loro destinazione alla coltivazione di vitigni per la produzione di vini a IGT e DOC, con il mancato rispetto delle distanze dalle infrastrutture viarie, dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Calanchi di Atri" e dal corso d'acqua "Fosso Campratone" e con la soggiacenza della falda acquifera.

Con note prot. n. 285405/19 del 14 ottobre 2019 e prot. n. 11713/20 del 16 gennaio 2020 il Consorzio ha presentato osservazioni procedurali, con le quali - anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 28 febbraio 2019, n. 28 - ha contestato la portata escludente dei criteri localizzativi del PRGR e si è, comunque, impegnato ad apportare delle modifiche alla proposta progettuale e a trasmettere la documentazione necessaria per il rilascio del parere positivo di compatibilità ambientale.

Con il giudizio n. 3158 del 6 febbraio 2020 il CCR-VIA ha espresso parere negativo sull'istanza di VIA presentata dal Consorzio.

1.1. Con ricorso notificato il 15 giugno 2020 e depositato il 13 luglio 2020 (contraddistinto dal numero di ruolo generale 213 del 2020), il Consorzio ha domandato l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del giudizio di preavviso di diniego ad esso presupposto, per i seguenti motivi:

a) violazione dei diritti partecipativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e difetto di motivazione in ordine al mancato riscontro delle osservazioni procedurali (primo motivo);

b) carenza di motivazione, difetto di istruttoria e falsità dei presupposti (secondo motivo).

Il Consorzio ha, altresì, domandato l'annullamento della deliberazione n. 110/8 del 2 luglio 2018, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato i documenti di aggiornamento al PRGR, limitatamente al punto 18.6 della Relazione del PRGR, nella parte relativa alla tutela integrale riservata alle "Aree di pregio agricolo" (DOC, DOCG, DOP, IGT e IGO), per i seguenti motivi:

c) illogicità manifesta e contraddittorietà dei criteri localizzativi di cui al punto 18.6 della Relazione del PRGR, i quali da un lato consentirebbero espressamente l'ampliamento della discarica dall'altro precluderebbero ogni intervento ampliativo nella zona sottoposta a tutela integrale (terzo motivo);

d) violazione e falsa applicazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 65 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa e violazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 28 febbraio 2019, n. 28 (quarto motivo);

e) in via subordinata, contrasto dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36, (con il quale è

stato modificato l'articolo 65, comma 4-bis, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45) - richiamato nella deliberazione consiliare impugnata - con gli articoli 117, lettera s), e 118 della Costituzione; la parte ricorrente ha invocato, in proposito, anche la sollevazione della questione incidentale di legittimità costituzionale (quinto motivo).

Il Consorzio ha, infine, domandato l'annullamento del giudizio conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per invalidità derivata dalla dedotta invalidità del punto 18.6 della Relazione del PRGR (sesto motivo).

1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di Atri, la Regione Abruzzo e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo.

1.3. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2020, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la parte ricorrente vi ha sostanzialmente rinunciato (è questo il significato da attribuire all'espressione riportata nel verbale di udienza "...su istanza delle parti, la causa viene rinviata al merito").

1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato documenti (Regione Abruzzo e Comune di Atri), memorie difensive (Consorzio e Comune di Atri) e una memoria di replica (Comune di Atri); con memoria depositata in data 9 novembre 2024, il Comune di Atri ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, atteso che il Consorzio non ha impugnato la deliberazione n. 821/C/2021 del 13 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha effettuato la riprogrammazione delle volumetrie delle discariche presenti sul territorio regionale, nonché la deliberazione n. 72/1/2022 del 2 agosto 2022, con la quale il Consiglio Regionale ha ripartito le quantità delle volumetrie disponibili, senza, tuttavia, attribuirle al Consorzio ricorrente.

1.5. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza depositata dalla parte ricorrente in data 8 novembre 2024, ha disposto il differimento della trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 225 del 2020.

1.6. In data 14 maggio 2025 la parte ricorrente ha depositato un'istanza di rinvio della trattazione del ricorso, in attesa che la Regione Abruzzo si pronunci sull'istanza di riassegnazione delle volumetrie dell'impianto di smaltimento - presentata dal Consorzio ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 - alla quale il Comune di Atri, con memoria depositata in data 20 maggio 2025, si è opposto.

1.7. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Con ricorso notificato il 22 giugno 2020 e depositato il 22 luglio 2020, la società Angelo De Cesaris a r.l., nella duplice veste di gestore del secondo invaso della discarica nonché di proponente e aggiudicataria della gara per la progettazione, realizzazione e gestione del terzo invaso, ha domandato l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del giudizio di preavviso di diniego ad esso presupposto, espressi dal CCR-VIA della Regione Abruzzo sull'istanza presentata dal Consorzio per la realizzazione del terzo invaso della discarica, riproponendo, nel proprio interesse, tutti i motivi specificati nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 213 del 2020.

2.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo e il Comune di Atri.

2.2. Ha resistito al ricorso anche l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo, la quale ne ha preliminarmente eccepito:

a) l'inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire;

b) l'irricevibilità per tardiva notificazione, in relazione all'incertezza della piena conoscenza del giudizio conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2.3. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2020, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la parte ricorrente vi ha sostanzialmente rinunciato (è questo il significato da attribuire all'espressione riportata nel verbale di udienza "...su istanza delle parti, la causa viene rinviata al merito").

2.4. In data 15 maggio 2025 la parte ricorrente ha depositato un'istanza di rinvio della trattazione del ricorso, in attesa che la Regione Abruzzo si pronunci sull'istanza di riassegnazione delle volumetrie dell'impianto di smaltimento, presentata dal Consorzio ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6.

2.5. In vista della trattazione del merito del ricorso, la parte ricorrente e il Comune di Atri hanno depositato memorie difensive; il Comune di Atri si è opposto alla richiesta di rinvio dell'udienza di discussione.

2.6. Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

3. Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di disporre, ai sensi dell'articolo 70 del codice del processo amministrativo, la riunione del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 225 del 2020 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 213 del 2020, dal momento che gli stessi sono connessi sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.

Entrambi i ricorsi risultano, infatti, instaurati tra le medesime parti - sia pure nella peculiarità delle rispettive posizioni processuali - presentano il medesimo *petitum* (annullamento del giudizio n. 3158 del 6 febbraio 2020 del CCR-VIA e di tutti gli atti ad esso presupposti) e si fondano sulla medesima *causa petendi*, come si evince dall'identità sia dell'ordine che del contenuto dei rispettivi motivi.

4. In applicazione del principio di effettività della tutela, il Collegio ritiene di dover prescindere dalla trattazione delle eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso n. 213 del 2020 e di irricevibilità e inammissibilità del ricorso n. 225 del 2020 - rispettivamente sollevate dal Comune di Atri e dall'ARTA Abruzzo - in ragione dell'evidente infondatezza di

entrambi i ricorsi.

5. Il Collegio ritiene di dover affrontare con priorità i vizi dedotti in via diretta avverso il giudizio del CCR- VIA n. 3158 del 6 febbraio 2020.

6. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, avente ad oggetto la violazione dei diritti partecipativi, è infondato.

6.1. La giurisprudenza ha delimitato la portata dell'onere motivazionale del provvedimento finale di diniego, imposto all'amministrazione dall'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, in relazione al mancato accoglimento delle osservazioni procedurali presentate dall'istante, precisando che non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomentazione introdotta nel contraddittorio procedimentale, ma è sufficiente che la motivazione del provvedimento finale renda "percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle pretese dell'interessato" (Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2025, n. 5465; sezione III, 26 marzo 2021, n. 2566).

6.2. L'onere di motivazione deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete e deve ritenersi tanto più intenso quanto più le deduzioni formulate con le osservazioni procedurali risultino specifiche e circoscritte.

6.3. A fronte delle plurime e puntuali ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di variante sostanziale dell'AIA, esplicitate dal CCR-VIA nel preavviso di rigetto formulato con il giudizio n. 3093 del 30 settembre 2019, il Consorzio, nelle osservazioni procedurali presentate in data 16 gennaio 2020, si è limitato a contestare genericamente la portata escludente dei criteri localizzativi individuati al punto 18.6 della Relazione del PRGR, manifestando, al contempo, l'intenzione di integrare la documentazione già depositata e di modificare la proposta progettuale, al fine di renderla compatibile con il vincolo idrogeologico, il rischio idrogeologico, la tutela del sito di interesse comunitario, il rispetto della distanza dalle infrastrutture viarie e del corso d'acqua, oltre che con la soggiacenza della falda.

6.4. Il Consorzio non ha, tuttavia, provveduto ad avviare una nuova procedura di VIA, non ha prodotto la VINCA, non ha dimostrato l'inesistenza fisica del fosso Campratone (che certamente non può essere desunta dalla mancata iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche) né ha allegato lo studio di monitoraggio relativo alla presenza della falda acquifera nell'area interessata dalla realizzazione dell'intervento.

Sicché, la motivazione esplicitata nel giudizio negativo finale dal CCR-VIA - anche in considerazione delle dichiarazioni rese dalle associazioni di tutela ambientale, espressamente richiamate quale parte integrante dell'atto ed allo stesso allegate - deve ritenersi sufficiente e adeguata a soddisfare la partecipazione procedimentale e la valutazione dell'interesse del Consorzio richiedente.

6.5. Le plurime motivazioni del giudizio finale negativo, effettuate con riferimento alle puntuali criticità sollevate con il preavviso di diniego espresso con il parere n. 3093 del 30 settembre 2009, rendono sufficiente anche la motivazione *per relationem* del giudizio n. 3158 del 6 febbraio 2020, che il CCR-VIA ha reso all'esito di una corposa istruttoria.

7. Passando alla disamina del secondo motivo di entrambi i ricorsi, con i quali è stato censurato il mancato accoglimento delle singole controdeduzioni proposte dal Consorzio, il Collegio ritiene che le stesse non siano idonee a scalfire la sussistenza delle plurime ragioni ostative alla realizzazione dell'intervento ampliativo della discarica, sulle quali si fonda il giudizio finale negativo espresso dal CCR-VIA.

7.1. Il punto 18.6 della Relazione del PRGR prevede che "Per gli impianti di discarica e di termovalorizzazione (gruppi A e B della Tabella 18.2-1, salvo le discariche del sottogruppo gruppo A1), la prescrizione da attribuire a tali aree, come perimetrate nell'ambito dei rispettivi Decreti Ministeriali di istituzione, è di tutela integrale. Si sottolinea che il criterio di tutela integrale è comunque da applicare alle aree a destinazione d'uso agricolo. Il criterio assume carattere "potenzialmente escludente" per le discariche a servizio di impianti di trattamento."

Il PRGR impone, dunque, un livello di tutela integrale specifica per la localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi (classificate come impianti di tipo A2 nella Tabella di cui al punto 18.2-1 del PRGR) su aree di pregio agricolo (aree DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT), individuate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dell'articolo 65, comma 4-*bis*, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, come modificato dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36, e classificate come aree a destinazione d'uso agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica.

7.2. Le parti ricorrenti sostengono che il CCR-VIA non avrebbe dovuto ritenere l'area interessata dall'intervento di ampliamento della discarica come sottoposta ad un livello di tutela integrale specifica, dal momento che essa:

a) è adiacente ad un impianto di smaltimento di rifiuti già esistente, per cui avrebbe dovuto essere qualificata come area di "opportunità localizzativa";

b) pur essendo qualificata come area di pregio agricolo, non presenta coltivazioni certificate, per cui avrebbe dovuto essere qualificata come area sottoposta ad un livello di tutela "penalizzante".

7.3. L'area interessata dall'intervento di ampliamento della discarica è classificata dal vigente PRG del Comune di Atri come area a destinazione d'uso agricola ed è stata istituita, con apposito disciplinare approvato con decreto ministeriale del 18 novembre 1995, come area destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica (IGT) "Colli Aprutini" e classificata come area per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) "Montepulciano Colline Teramane".

Nondimeno, il punto 18.6 della Relazione del PRGR prevede, per la realizzazione (e per l'ampliamento) degli impianti di discarica e di termovalorizzazione nelle aree di pregio agricolo, la prescrizione di un livello di tutela integrale specifica

delle aree a destinazione d'uso agricola che siano vocate alle produzioni di pregio, indipendentemente dalla implementazione delle colture.

I livelli di tutela "potenzialmente escludente" e di "opportunità localizzativa" delle aree di pregio agricolo, per i quali la realizzazione dell'intervento potrebbe essere ammessa al ricorrere di determinate condizioni, sono, invece, previsti solo per gli impianti di discarica classificati A1 (discarica di inerti) e per gli impianti a servizio di impianti di trattamento. Non risultano, perciò, applicabili al caso di specie tali livelli intermedi di tutela, dal momento che l'impianto da realizzare è una discarica per rifiuti non pericolosi, per la quale non è stata dimostrata l'accessorietà ad un impianto di trattamento di rifiuti.

7.4. Il Consorzio non ha, d'altro canto, provveduto ad inserire nel progetto degli accorgimenti tecnici che fossero in grado di garantire la compatibilità ambientale ovvero informazioni aggiuntive che fossero idonee a giustificare la strategia della scelta di localizzazione.

Pertanto, in assenza di tali elementi, la localizzazione del terzo invaso della discarica per rifiuti non pericolosi nelle aree di pregio agricolo deve ritenersi sottoposta a tutela integrale specifica, con conseguente divieto di realizzazione (o di ampliamento) della discarica per rifiuti non pericolosi già esistente.

7.5. Per quanto riguarda le censure afferenti alle ulteriori cause ostative alla realizzazione del terzo invaso della discarica (sottoposizione dell'area a vincolo idrogeologico e qualificazione della stessa come area a rischio idrogeologico, collocamento all'interno della fascia di rispetto stradale ed in prossimità del sito SIC "Calanchi di Atri" nonché ad una distanza inferiore ai 150 metri dal corso d'acqua denominato "Fosso Campratone"), esse devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse delle parti ricorrenti alla loro decisione.

Il giudizio finale negativo espresso dal CCR-VIA è un atto plurimotivato che si fonda sulla sussistenza di diverse ragioni ostative alla localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi.

Nell'atto plurimotivato, nell'ipotesi in cui uno dei capi della motivazione che autonomamente lo sostengono resti indenne dalle censure formulate nel ricorso, non occorre esaminare anche le censure formulate avverso gli altri capi della motivazione: la loro eventuale fondatezza non potrebbe, infatti, determinare la caducazione del provvedimento impugnato, con conseguente carenza di interesse alla loro trattazione.

7.6. In ogni caso, le censure afferenti ai predetti criteri localizzativi non sono idonee a scalfinare la valenza ostativa, atteso che esse si fondano tutte su ipotesi alternative mai coltivate dal Consorzio proponente (quali la presentazione del nulla osta all'esclusione dal vincolo idrogeologico e l'aggiornamento della proposta progettuale mediante lo stralcio di un invaso e la traslazione del piazzale di stoccaggio del percolato, rispettivamente finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e al ripristino delle fasce di rispetto dalle infrastrutture viarie, nonché la presentazione della VINCA per la compatibilità dell'intervento con il sito SIC "Calanchi di Atri") ovvero su presupposti fattuali indimostrati (quale l'insussistenza della fascia di rispetto dal fosso d'acqua Campratone, asseritamente desumibile dal mancato inserimento dello stesso nell'elenco delle acque pubbliche).

7.7. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale sono stati dedotti i vizi di carenza di motivazione, difetto di istruttoria e falsità dei presupposti del giudizio n. 3158 del 6 febbraio 2020 espresso dal CCR-VIA, deve ritenersi complessivamente infondato.

8. Il Collegio deve, a questo punto, affrontare i vizi degli atti impugnati in via principale per derivazione dai vizi afferenti al punto 18.6 della Relazione del PRGR, nella parte in cui individua i fattori di tutela e i criteri localizzativi degli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti non pericolosi.

9. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale è stata censurata la contraddittorietà della Relazione del PRGR, nella parte in cui, da un lato, prescrive la tutela integrale delle aree agricole vocate alle colture di pregio, dall'altro, contempla la possibilità di ampliamento della discarica, è infondato.

Non risulta, infatti, che la Relazione del PRGR abbia espressamente previsto l'ampliamento del sito della discarica gestita dal Consorzio per ulteriori 360.000 metri cubi, in deroga alle prescrizioni di tutela previste al punto 18.6, per cui non è dato ravvisare un'intrinseca contraddittorietà dell'atto programmatico oggetto di impugnazione.

10. Parimenti infondati sono i vizi afferenti all'inefficacia della Relazione del PRGR, dedotti con il quarto motivo di entrambi i ricorsi.

10.1. Con sentenza n. 28 del 23 gennaio 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante *Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*, e dei relativi Allegati nonché dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante *Norme per la gestione integrata dei rifiuti*, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 199/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE)1107/2009 (Legge comunitaria regionale 2011)*, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la legge regionale che ha riservato alla competenza legislativa regionale l'approvazione dell'adeguamento del piano regionale dei rifiuti si pone in contrasto con la competenza

legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e con la disposizione di legge statale (articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che impone, per l'approvazione (e l'adeguamento) dei piani di gestione integrata dei rifiuti, un atto amministrativo di pianificazione, da adottare all'esito di un complesso procedimento nel quale confluiscono e vengono bilanciati i vari interessi in gioco.

10.2. Nelle more della pubblicazione della predetta sentenza, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 110/8 del 2 luglio 2018, ha approvato, in attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 9 e 11, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2007 (non travolti dalla decisione della Corte Costituzionale), l'adeguamento del PRGR.

L'adeguamento del PRGR è, dunque, avvenuto, in conformità con la disciplina legislativa di rango statale, all'esito di un procedimento amministrativo nel quale è stata svolta un'adeguata istruttoria (compendiata nella deliberazione della Giunta Regionale n. 248/C del 27 aprile 2018).

11. L'accertata infondatezza del terzo e del quarto motivo di entrambi i ricorsi determina la necessità di procedere all'escussione del quinto motivo di entrambi i ricorsi, espressamente proposto in via subordinata.

11.1. Secondo le parti ricorrenti, l'approvazione dell'adeguamento del PRGR all'esito del procedimento amministrativo definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018 avrebbe "violato surrettiziamente" i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 23 gennaio 2019, dal momento che il contenuto prescrittivo dell'atto amministrativo sarebbe stato mutuato da una legge regionale dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli articoli 117, comma secondo, lettera s), e 118 della Costituzione.

11.2. Il motivo è infondato.

11.3. Come già evidenziato nel sottoparagrafo 10.2, il contenuto dispositivo dell'atto programmatico non è stato determinato dal legislatore regionale, ma è avvenuto all'esito di un procedimento amministrativo, nel rispetto delle garanzie istruttorie e partecipative prescritte dal legislatore statale.

11.4. Il documento di adeguamento del PRGR è stato, infatti, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti presso la Giunta Regionale, all'esito di una dettagliata attività istruttoria, nella quale si è tenuto conto degli interessi dei vari soggetti coinvolti, così come prescritto dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal proposito, risulta che:

- a) sono stati indetti diversi "Tavoli di concertazione", ai quali "sono state sempre invitate le rappresentanze delle Associazioni nazionali e regionali riconosciute (es. ANCI Abruzzo e Lega delle Autonomie Locali - Abruzzo)" oltre agli "operatori di settore (es. Confindustria, Cispel, Confartigianato, Confcommercio, CNA, Confesercenti, .. etc.)";
- b) sono state svolte diverse "riunioni tecniche di lavoro" di elaborazione e approfondimento delle tematiche e sono stati organizzati specifici "eventi tematici" che hanno registrato un'ampia partecipazione di pubblico;
- c) sono stati acquisiti il parere motivato relativo al procedimento VAS e il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

11.5. Risulta, dunque, che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018 è stata adottata in conformità al modello procedimentale di cui all'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed agli articoli 9 e 11, comma 1, della legge regionale n. 45 del 2007.

12. All'infondatezza delle censure dedotte con i motivi terzo, quarto e quinto consegue l'infondatezza della censura afferente all'invalidità derivata del giudizio di VIA, dedotta con il sesto motivo di entrambi i ricorsi.

13. In conclusione, previa riunione disposta ai sensi dell'articolo 70 del codice del processo amministrativo del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 225 del 2020 al ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 213 del 2020, il Collegio li respinge entrambi.

14. Le spese di lite di entrambi i ricorsi seguono la soccombenza delle parti ricorrenti e sono liquidate, nei confronti delle parti costituite in entrambi i giudizi, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- dispone la riunione del ricorso n. 225 del 2020 al ricorso n. 213 del 2020;
- respinge entrambi i ricorsi;
- condanna il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani Area Piomba Fino al pagamento delle spese di lite per il ricorso n. 213 del 2020, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere alla Regione Abruzzo, euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo ed euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere al Comune di Atri;
- condanna la società Angelo De Cesaris a r.l. al pagamento delle spese di lite per il ricorso n. 225 del 2020, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere alla Regione Abruzzo, euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - ARTA Abruzzo ed euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori da corrispondere al Comune di Atri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it